



**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**TRIBUNALE DI MILANO**  
SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella controversia di primo grado promossa  
da

*Parte\_1* (C.F. *CodiceFiscale\_1*)  
con l'Avv. Zanatta del Foro di Monza, elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Concorezzo (MB), via F. Varisco n. 5

- RICORRENTE -

contro

*Controparte\_1*  
[...]  
[...]

(C.F. *P.IVA\_1*)  
con l'Avv. Serafino e l'Avv. Rovelli, elettivamente domiciliati presso l'Ufficio per la Gestione del Contenzioso del Lavoro in *CP\_1*, via Soderini n. 24  
e contro

*Controparte\_2*  
[...]

(C.F. *P.IVA\_2*)  
con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, elettivamente domiciliati presso la Sede della medesima in *CP\_1*, via Freguglia n. 1

- RESISTENTI -

Oggetto: recupero somme

All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.

**FATTO**

con ricorso depositato il 9 ottobre 2025, *Parte\_1* conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – il [...]

[...]



Controparte\_1

[...] e il [...]

Controparte\_2

[...] per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

*“accertare e dichiarare la prescrizione del credito vantato dalle amministrazioni resistenti nei confronti della ricorrente a titolo di indebito retributivo, con riferimento alle annualità 01.09.1995 al 30.11.2009 e giustificato in € 13.893,43 lorde o in quella diversa somma che sarà accertata di giustizia per l'effetto,*

*Disapplicare o revocare in tutto qua il provvedimento di ingiunzione prot. n. 75276/3 del 18.12.2019, ritenendo come dovuta la somma lorda di € 2432,12 o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia”.*

Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore della procuratrice che si dichiarava antistataria.

Si costituiva ritualmente in giudizio il [...]

Controparte\_1

[...] , eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione, e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese; in particolare, l'Amministrazione convenuta domandava:

*“In via preliminare*

*RIGETTARE le domande azionate per inammissibilità e/o nullità del ricorso introduttivo siccome infondate in fatto e diritto, e per l'effetto dichiarare la fondatezza della azione di ripartizione di indebito a titolo di assegni non dovuti, emessa dal [...]*

*Controparte\_2* di *CP\_1* nei confronti dell'odierno  
*ricorrente intrapresa dal Contr*

*In via subordinata*

*ACCERTARE E CONDANNARE parte ricorrente a restituire all'amministrazione, quale indebito, la minore somma rideterminata in applicazione della intervenuta prescrizione con ogni conseguenza di legge”.*

Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi ex art. 4, co. 42, Legge 183/2011.

Si costituiva ritualmente in giudizio anche il [...]

Controparte\_2

[...] , eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione, e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese; in particolare, il resistente chiedeva:

*“1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al*

*CP\_3*



2) accertatane e dichiaratane l'infondatezza, rigettare le domande ex adverso formulate?.

Con vittoria delle spese di lite.

Verificata l'impossibilità di una soluzione amministrativa della questione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 17 febbraio 2026, il Giudice invitava alla discussione e, all'esito, decideva come da dispositivo pubblicamente letto riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Pacifico in giudizio, *Parte\_1* – docente in pensione dall'1 settembre 2018 – ha prestato la propria attività lavorativa in favore del [...] *Controparte\_1* in servizio, da ultimo, presso l'Istituto Tecnico Commerciale Jacopo Nizzola di Trezzo Sull'Adda (MI).

\*

1.1. Con decreto del 24 aprile 2018, n. 2133, il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ha emesso un nuovo provvedimento di ricostruzione di carriera della ricorrente, rettificando quello emesso al momento della sua immissione in ruolo (doc. 1, fascicolo ricorrente).

In forza delle suddette risultanze, con comunicazione del 2 dicembre 2019, la *Controparte\_2* [...] ha comunicato a parte attrice l'avvio di un procedimento di recupero somme per stipendi pagati in eccesso rispetto al dovuto (doc. 2, fascicolo ricorrente); con successiva ingiunzione di pagamento del 18 dicembre 2019, n. prot. 75276/3, la medesima Amministrazione ha confermato la sussistenza di un indebitato per complessivi € 12.157,70 netti pari a € 16.325,55 lordi (doc. 3, fascicolo ricorrente): ritenendo la pretesa creditoria parzialmente infondata per intervenuta prescrizione decennale, in data 20 gennaio 2020, *Parte\_1* ha chiesto la sospensione del recupero coattivo delle somme e promosso la procedura di conciliazione (doc. 4, fascicolo ricorrente).

Non essendovi stata adesione alla procedura di conciliazione, la ricorrente ha infine proposto il presente giudizio insistendo sull'intervenuta prescrizione parziale dei crediti di cui si discute.



\*

1.2. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

\*\*\* \* \*\*\*

2. I fatti di causa possono considerarsi pacifici tra le parti, le cui argomentazioni attengono ai profili di seguito precisati.

\*

2.1. **Parte\_1** non contesta la correttezza del provvedimento di ricostruzione di carriera, così come non lamenta l'erroneità del conteggio originariamente operato dall'Amministrazione convenuta.

A fondamento dell'odierna azione, invero, la docente si limita ad eccepire l'intervenuta prescrizione decennale di una parte del credito a suo tempo azionato con l'ingiunzione di pagamento del 18 dicembre 2019, n. prot. 75276/3.

A tal fine, parte attrice invoca il principio per cui *“l’imprescrittibilità dei diritti indisponibili sancita dall’art. 2934, comma 2, cod. civ.... si traduce nell’impossibilità della perdita totale del diritto in ragione del suo mancato esercizio, mentre resta soggetto alla prescrizione ordinaria il credito pecuniario per la restituzione delle singole mensilità corrisposte senza titolo. L’applicabilità del termine quinquennale di cui all’art. 2948 cod. civ., alla quale si appella con il primo motivo la ricorrente incidentale, è stata già esclusa da questa Corte (Cass., 5 novembre 2019, n. 28436), giacché l’unica fattispecie regolata dall’art. 2948 cod. civ. n. 4 è quella in cui la cadenza periodica del credito sia prevista ex ante, in relazione al titolo dell’obbligazione. Il momento di decorrenza del termine decennale di prescrizione coincide, nella specie, con il momento stesso del pagamento, ab origine soggetto a ripetizione in quanto privo di titolo (per la nullità degli atti di costituzione del fondo); sul punto la statuizione del giudice dell’appello è immune dalle censure mosse con il sesto motivo del ricorso principale”* (Cass. Civ., Sez. Lav., 1 agosto 2023, n. 23419 – parte motiva).

Al riguardo, la *“...S.C. ha più volte ribadito il principio generale per cui «in tema di termine di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito occorre distinguere i casi (...) di mancanza originaria della causa solvendi, in cui il dies a quo comincia a decorrere dal giorno dell’intervenuta esecuzione della prestazione, dai casi in cui il difetto della causa solvendi sopravvenga al pagamento, in cui il suddetto termine decorre dal giorno in cui l’accertamento dell’indebito è divenuto definitivo»* (Cass. 3 dicembre 2015, n. 24628; Cass. 2 dicembre 2016 n. 24653; Cass. 9 ottobre 2017, n. 23603);



nel caso di specie si discute sul dare-avere rispetto ad un rapporto di lavoro, sicché la causa solvendi dipende dall'esistenza originaria o meno dell'obbligo di pagamento in quella misura, profilo rispetto al quale non hanno rilievo atti di mera verifica posti successivamente in essere dal datore di lavoro pubblico; in altre parole, discutendosi qui di somme di cui il CP\_4 assume il pagamento in misura eccedente rispetto al dovuto in ragione di controlli eseguiti al momento della ricostruzione della carriera, ovvero sia di verifica rispetto all'assetto giuridico e retributivo del rapporto esistente tra le parti, la causa solvendi, da questo punto di vista o esisteva o, come accertato dal CP\_4, non esisteva ab origine, ma ne consegue, secondo i principi generali sopra richiamati, che è poi già dal momento del pagamento che si è avuto l'indebitato, ovvero sia l'adempimento rispetto ad un obbligo già a quel tempo inesistente in quella misura ed ha avuto quindi decorrenza la prescrizione in questo senso, questa S.C. si è espressa in materia di rapporti di impiego pubblico privatizzato (Cass. 27 febbraio 2023, n. 5917; Cass. 14 dicembre 2021, n. 40004) ed analogamente si è orientata la giurisprudenza amministrativa (v. Consiglio di Stato 23 marzo 2021, n. 2101, sul presupposto dell'assenza di valore provvedimento nella verifica del dare-avere rispetto a recuperi retributivi di somme non dovute ab origine)...” (Cass. Civ., Sez. Lav., 23 luglio 2024, n. 20427 – parte motiva).

In ragione di quanto sopra, la parte ricorrente sostiene che deve “essere accertata l'intervenuta prescrizione, a norma degli articoli 2946 e 2935 C.C., del diritto alla ripetizione da parte delle amministrazioni resistenti delle somme afferenti al periodo lavorativo precedente al dicembre 2009, atteso che il provvedimento di recupero è stato notificato alla ricorrente nel dicembre 2019” (pag. 6, ricorso).

\*

2.2. Costituendosi in giudizio, il [...]

Controparte\_1

[...] ha ribadito la sussistenza dell'indebitato per come cristallizzato nel provvedimento del [...]

Controparte\_2

[...], sottolineando la doverosità del recupero.

In particolare, ha dedotto che “...un oramai consolidato indirizzo giurisprudenziale considera, quale atto dovuto, l'esercizio del diritto-dovere, non rinunciabile, dell'Amministrazione di ripetere le somme indebitamente corrisposte ai pubblici dipendenti. Il recupero di tali somme costituisce il risultato di una attività amministrativa, di verifica, di controllo, priva di valenza



*provvedimentale. In tali ipotesi l'interesse pubblico è in re ipsa e non richiede specifica motivazione. Infatti, a prescindere dal tempo trascorso, l'oggetto del recupero produce di per sé un danno all'Amministrazione, consistente nell'esborso di denaro pubblico senza titolo ed un vantaggio ingiustificato per il dipendente. Si tratta dunque di un atto dovuto che non lascia all'Amministrazione alcuna discrezionale facultas agendi... La prescrizione può quindi involvere l'azione ma non può intaccare il diritto e di questo si chiede che se ne tenga conto” (pagg. 2-3, memoria MIM).*

Del medesimo sostanziale tenore le difese svolte dal [...]

*Controparte\_2*

[...] in punto di doverosità del recupero dell'indebitato da parte della Pubblica Amministrazione, per quanto, in via principale, lo stesso abbia eccepito la propria carenza di legittimazione passiva.

\*

**2.3.** Orbene, preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal [...]

*Controparte\_2*

[...].

Vero che, sottesa all'odierno giudizio, vi è una questione afferente alla determinazione della retribuzione e, più nello specifico, alla ricostruzione della carriera di *Parte\_1* questione rispetto alla quale l'unico legittimato passivo non può che risultare il formale datore di lavoro.

Parimenti vero, tuttavia, che il *Controparte\_2*

[...] opera quale delegato al pagamento e ha agito, nel caso di specie, quale soggetto legittimato a procedere alla ripetizione dell'indebitato (cfr. doc. 3, fascicolo ricorrente); anche quest'ultimo, dunque, è senz'altro legittimato a contraddire nel presente giudizio.

\*

**2.4.** Ciò posto, nessun dubbio può porsi circa la doverosità del recupero dell'indebitato da parte della Pubblica Amministrazione.

Sotto questo specifico profilo, il Giudice di Legittimità ha già avuto modo di rammentare che “*la giurisprudenza amministrativa ha da tempo affermato la natura doverosa della ripetizione (ad esempio, Consiglio di Stato, sezione III, 9 giugno 2014, n. 2903) atteso che la*



*percezione di emolumenti non dovuti impone all'Amministrazione l'esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme in applicazione dell'art. 2033 cod. civ. In tal caso, infatti, l'interesse pubblico è in re ipsa e non richiede neppure specifica motivazione in quanto, a prescindere dal tempo trascorso, l'atto oggetto di recupero produce di per sé un danno per l'Amministrazione, consistente nell'esborso di denaro pubblico senza titolo, ed un vantaggio ingiustificato per il dipendente (cfr. Cons. Stato, A.P., 17 ottobre 2017, n. 8; Consiglio Stato, sez. VI, 14 luglio 2011, n. 4284; Consiglio Stato, sez. VI, 27 novembre 2002, n. 6500). È stato anche affermato, prima ancora della decisione della Corte cost. n. 8 del 2023, che, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., è diritto-dovere della Pubblica Amministrazione ripetere somme indebitamente erogate; di conseguenza, l'affidamento del dipendente e la sua buona fede nella percezione non sono di ostacolo all'esercizio di tale diritto-dovere (cfr. già Consiglio di Stato, Sez. III, 28 novembre 2011, n. 6278; Sez. IV, 20 settembre 2012, n. 5043; si veda anche Cass. 20 febbraio 2017, n. 4323). Pertanto, la P.A. non ha alcuna discrezionalità al riguardo, tanto che il mancato recupero delle somme illegittimamente erogate configura danno erariale, con il solo temperamento costituito, come detto, dalla regola per cui le modalità dello stesso non devono essere eccessivamente onerose, in relazione alle esigenze di vita del debitore ed alle connotazioni, giuridiche e fattuali, delle singole fattispecie, avuto riguardo alla natura degli importi richiesti in restituzione, alle cause dell'errore nell'erogazione, al lasso di tempo trascorso tra la stessa e l'emanazione del provvedimento di recupero, all'entità delle somme corrisposte, riferita alle singole mensilità e nel totale determinato dalla relativa sommatoria (v., in tal senso, Consiglio di Stato, sez. V, 13 aprile 2012, n. 2118; id. 15 ottobre 2003, n. 6291)" (Cass. Civ., Sez. Lav., 1 agosto 2023, n. 23419 – parte motiva).*

Sicché, ferma la doverosità dell'azione di recupero, trovano senz'altro applicazione le regole in materia di prescrizione già sopra precisate.

Ne consegue che, come correttamente dedotto in ricorso e, peraltro, non specificamente contestato dalle parti convenute, risultano “*non dovute perché prescritte sono le seguenti: € 191,19 per l'annualità 1995; € 4138,30 per l'annualità 1996; € 2364,31 per l'annualità 2001; € 2.423,98 per l'annualità 2002; € 2419,18 per l'annualità 2008; € 2356,46 per l'annualità 2009, ossia € 2552,84/13x12, essendo richiedibile solo il rateo di dicembre. Trattasi della somma complessiva lorda già prescritta di € 13.893,43 lorda. Pertanto, l'effettivo credito esigibile nei confronti della ricorrente è pari ad € 2432,12*” (pag. 6, ricorso).

Per questi motivi, deve essere dichiarata la prescrizione del credito vantato dalle Amministrazioni convenute, a titolo di indebito retributivo, relativamente al periodo



compreso tra l'1 settembre 1995 e il 30 novembre 2009, per complessivi € 13.893,43 lordi; conseguentemente, risulta accertato che la somma dovuta da [...]

*Parte\_1* per il titolo per cui è causa, è pari a complessivi € 2.432,12 lordi.

\*\*\* \* \*\*\*

3. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, il

*Controparte\_1*

[...]

[...] e il [...]

*Controparte\_2*

[...] debbono essere condannati alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo, con distrazione in favore della procuratrice antistataria.

\*

3.1. Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex art.* 431 c.p.c.

Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.

### **P.Q.M.**

**il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,**

accerta e dichiara la prescrizione del credito vantato dalle Amministrazioni convenute, a titolo di indebito retributivo, relativo al periodo compreso tra l'1 settembre 1995 e il 30 novembre 2009, pari a complessivi € 13.893,43 lordi.

Per l'effetto, accerta e dichiara che la somma a tal titolo dovuta da [...]

*Parte\_1* pari a complessivi € 2.432,12 lordi.

Condanna le Amministrazioni convenute – in solido tra loro – al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.695,00 oltre spese generali e accessori come per legge, e oltre € 118,50 per contributo unificato, da distrarsi in favore dell'Avv. Zanatta

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Riserva il deposito della motivazione a 60 giorni.

Milano, 17 febbraio 2026

IL GIUDICE DEL LAVORO  
dott.ssa Chiara COLOSIMO